



**ATTO N. 576/BIS**

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente  
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini*

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento Interno*

**SUL**

**DISEGNO DI LEGGE**

*“Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2  
(Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della  
Giunta regionale e della Giunta regionale)”*

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 28 settembre 2011*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 3 ottobre 2011*



**COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 28 settembre u.s. ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 576 ed ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo che si propone.

Inoltre ha nominato quale relatore al Consiglio il Presidente Olivier Bruno Dottorini ed ha autorizzato lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 24/8/2011 e assegnato in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 576);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 576/BIS);

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

*con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera  
legge che ha registrato ... voti favorevoli,  
... voti contrari e ... voti di astensione,  
espressi nei modi di legge dai ...  
Consiglieri presenti e votanti*

## **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazioni della rubricazione dell'art. 16)	Art. 1 (Modificazione alla rubrica dell'articolo 16)
1. La rubricazione dell'art. 16 è sostituita dalla seguente: "(Strutture speciali)".	1. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) è sostituita dalla seguente: "(Strutture speciali)".
Art. 2 (Modificazioni dell'articolo 16)	Art. 2 (Integrazioni dell'articolo 16)
1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 sono inseriti i seguenti comuni: <i>"4. Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle direzioni regionali.</i> 5. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 4 è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11 della presente legge. 6. La Giunta regionale, con i regolamenti di	1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 2/2005 sono aggiunti i seguenti: <i>3 bis.</i>  <i>idem</i>  <i>3 ter. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11.</i> <i>3 quater. La Giunta regionale, con i</i>

<i>cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 4, nell'ambito dell'articolazione organizzativa. ".</i>	<i>regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis, nell'ambito dell'articolazione organizzativa. "</i>
---	---